

FOGLIO FEDERALE

Anno XLI

Berna, 26 giugno 1958.

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.—, semestre fr. 6.50, con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto chèques postali XI 690.

Termine d'opposizione: 24 settembre 1958

DECRETO FEDERALE

concernente

le prestazioni della Confederazione in caso di invalidità, vecchiaia e morte dei professori della Scuola politecnica federale

(Del 13 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 7 febbraio 1958,

decreta:

I. Applicazione

Art. 1

Il presente decreto si applica ai professori ordinari e straordinari della Scuola politecnica federale e, per analogia, al presidente del Consiglio di detta scuola.

II. Pensioni

Art. 2

¹ I professori che vengono collocati a riposo dal Consiglio federale o che, compiuti i sessantacinque anni, si dimettono dal loro ufficio hanno diritto ad una pensione annua.

² La pensione annua è uguale al quaranta per cento dell'importo totale, risultante dallo stipendio fisso, dai supplementi di anzianità e dal minimo garantito delle tasse scolastiche, che il professore riceveva al momento del collocamento a riposo o delle dimissioni. Vi si aggiungono 230 franchi per ogni anno di servizio completo, fino ad un massimo, però, di 4600 franchi.

³ La pensione annua di un professore non può superare 19 500 franchi.

⁴ La pensione annua del Presidente del Consiglio scolastico non può superare 20 000 franchi.

Art. 3

Il Consiglio federale determina, all'atto della nomina del professore, da quale data saranno contati, per stabilire la sua pensione, gli anni di servizio.

Art. 4

¹ Se il pensionato riceve una rendita, una pensione o un assegno di riposo, a cagione di un impiego diverso dall'ufficio di professore della Scuola politecnica federale, la pensione cui egli, per quest'ultima ragione, ha diritto è scemata di quanto essa, aggiunta a detti altri redditi, superi l'importo massimo previsto nell'articolo 2, capoversi 3 e 4. La riduzione non avviene, se quei redditi provengono da un ufficio che il pensionato tenne prima di divenire professore della Scuola politecnica federale.

² Le rendite pagate dalla Cassa federale di assicurazione, dalla Cassa pensioni e di soccorso del personale delle Ferrovie federali svizzere, dall'Assicurazione militare federale o da una cassa d'assicurazione presso la quale il professore, a spese della Confederazione, fosse assicurato contro gli infortuni, sono integralmente dedotte dalla pensione.

Art. 5

¹ Qualunque cessione o costituzione in pegno del diritto alla pensione è nulla.

² Il Consiglio federale può disporre in modo che l'importo della pensione sia usato per il mantenimento dell'avente diritto e delle persone a suo carico.

Art. 6

Il Tribunale federale decide, come istanza unica, le contestazioni relative al diritto alla pensione.

III. Contributi della Confederazione all'assicurazione delle vedove e degli orfani dei professori

Art. 7

¹ La Confederazione dà alla « Cassa per le vedove e gli orfani dei professori della Scuola politecnica federale » dei contributi annui uguali a quelli che i membri, secondo gli statuti, devono pagare per l'assicurazione delle loro vedove e dei loro orfani.

² Essa dà inoltre, pagandolo a detta cassa, un contributo alla somma di acquisto dell'assicurazione dovuta, d'ora in poi, da ogni nuovo membro; questo contributo è uguale alla somma statutaria di acquisto.

Art. 8

¹ Ogni professore ordinario o straordinario è obbligato, entrando in funzioni, a iscriversi nella Cassa per le vedove e gli orfani.

² Gli statuti di questa, nonchè le loro modificazioni, devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale.

³ Essi devono conferire al Consiglio federale il diritto di nominare due membri dell'organo amministrativo supremo della cassa.

IV. Disposizioni transitorie e finali

Art. 9

Le pensioni già concesse al momento dell'entrata in vigore del presente decreto saranno corrette conformemente al suo articolo 2 e alle disposizioni del regolamento del 23 novembre 1956 ¹⁾ concernente gli onorari degli insegnanti della Scuola politecnica federale. Le pensioni così corrette entreranno in vigore assieme al presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto abroga, alla data in cui ha effetto, tutte le disposizioni contrarie e, segnatamente, il decreto federale del 12 febbraio 1949 ²⁾ sulle prestazioni della Confederazione in caso di invalidità, vecchiaia e morte dei professori della Scuola politecnica federale con le modificazioni del 29 marzo 1950 ³⁾ e del 27 marzo 1953 ⁴⁾.

1) RU 1956, 1551.

2) RU 1949, 495.

3) RU 1950, 669.

4) RU 1953, 597.

Art. 11

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto, conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, e di stabilirne la data d'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 giugno 1958.

Il Presidente: **R. Bratschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 giugno 1958.

Il Presidente: **Fritz Stähli.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 13 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *26 giugno 1958.*

Termine d'opposizione: *24 settembre 1958.*

Termine d'opposizione: 24 settembre 1958.

DECRETO FEDERALE

concernente

la proroga temporanea del finanziamento suppletivo dello smercio dei latticini

(Del 13 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 31*bis*, capoverso 3, lettera *b*, e 32 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 maggio 1958,

decreta:

Art. 1

Se i proventi, che, in conformità del combinato disposto dell'articolo 26 della legge federale del 3 ottobre 1951 ¹⁾ concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (legge sull'agricoltura) e dell'articolo 19 del decreto federale del 28 settembre 1956 ²⁾ concernente l'esecuzione di un controllo ridotto dei prezzi, sono messi a disposizione per facilitare lo smercio interno dei latticini indigeni, sono insufficienti, il Consiglio federale ha la facoltà di assegnare contributi suppletivi.

Art. 2

¹ I contributi suppletivi necessari saranno attinti, fino all'importo di 10 milioni di franchi, dai mezzi di cui la Confederazione dispone; l'eccedenza eventuale sarà pagata per metà con questi stessi mezzi e per metà mediante un contributo dei fornitori di latte commerciale, inteso come misura atta a dirigere od orientare la produzione.

² Ove occorresse, il contributo dei fornitori sarà riscosso gravando uniformemente il prezzo di base del latte.

³ Per assicurare detta misura, il Consiglio federale può disporre o una trattenuta massima di due centesimi per kg/l oppure una tassa condizionale equivalente.

1) RU 1953, 1133; 1954, 456.

2) RU 1956, 1735.

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1958 al 31 ottobre 1959.

Art. 4

¹ Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto. Esso può chiedere la cooperazione degli uffici cantonali del latte e delle competenti organizzazioni lattiere.

² Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 giugno 1958.

Il Presidente: **R. Bratschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 giugno 1958.

Il Presidente: **Fritz Stähli.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 13 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *26 giugno 1958.*

Termine d'opposizione: *24 settembre 1958.*

Termine d'opposizione: 24 settembre 1958.

DECRETO FEDERALE

concernente

misure temporanee in favore della viticoltura

(Del 6 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 31*bis* e 64*bis* della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 febbraio 1958¹⁾,

d e c r e t a :

I. NUOVA PIANTAGIONE

Art. 1

¹ La piantagione di viti, fuori della zona viticola, è vietata. Questo divieto non concerne i proprietari e i conduttori di fondi, che non possiedono vigneti nè piantino più di 100 ceppi per il loro occorrente.

² La piantagione di viti, in terreni i quali, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati alla zona viticola, è soggetta a un permesso, rilasciato dal Dipartimento federale dell'economia pubblica dopo aver udito il Cantone. Il permesso sarà accordato soltanto per vitigni da vino rosso raccomandati, resistenti alla fillossera e menzionati nell'elenco cantonale. In casi straordinari, il permesso può essere accordato anche per vitigni da vino bianco i quali soddisfino alle medesime condizioni.

³ I Cantoni invigilano affinchè queste disposizioni siano osservate. Essi sono tenuti a provvedere, a spese del viticoltore, all'estirpazione delle viti piantate contrariamente a queste disposizioni.

II. RICOSTITUZIONE DI VIGNETI

Art. 2

¹ La Confederazione rimborsa ai Cantoni il 65 per cento delle spese che provano d'aver sostenuto, a contare dal 1957, per la ricostituzione di vigneti, mediante vitigni raccomandati, resistenti alla fillossera e menzionati nell'elenco cantonale, eseguita nella zona viticola.

1) FF 1958, 133.

² L'aliquota può ascendere fino al 70 per cento, nel caso di sostituzione di vitigni da vino rosso, che soddisfino alle condizioni previste nel primo capoverso, a vitigni da vino bianco o rosso non menzionati nell'elenco cantonale, in terreni designati dal Cantone conformemente alle istruzioni federali.

³ Trattandosi di Cantone con gravi oneri finanziari, in particolare di Cantone che comprenda estese regioni di montagna, le aliquote indicate nei capoversi primo e secondo possono essere accresciute di 5 per cento.

⁴ Il contributo federale è stabilito in ragione delle seguenti aliquote massime per metro quadrato:

Terreni:	Nel caso di ricostituzione	
	secondo il cpv. 1	secondo il cpv. 2
	fr.	fr.
a. con declivio non maggiore del 30 per cento	—70	1.20
b. a terrazze lunghe al massimo 40 m in direzione del pendio, oppure terreni con declivio maggiore del 30 per cento	1.—	1.50

⁵ Se il contributo cantonale medio per metro quadrato è inferiore a quello degli anni precedenti, la prestazione federale è, per l'ordinario, ridotta adeguatamente.

⁶ I vigneti ricostituiti con l'aiuto della Confederazione devono essere mantenuti per uno spazio di tempo stabilito dal Cantone e non minore di 10 anni. Se il proprietario non ottempera a questa disposizione, il Cantone è tenuto a restituire il sussidio federale.

III. MISURE IN FAVORE DELL'UTILIZZAZIONE

Art. 3

Il Consiglio federale può, tenendo conto delle condizioni del mercato, istituire misure intese ad agevolare l'utilizzazione industriale dei vini indigeni di difficile smercio.

IV. ALTRE CONDIZIONI

Art. 4

Il Consiglio federale può far dipendere da altre condizioni e oneri il pagamento dei sussidi accordati in virtù del presente decreto.

Art. 5

Le spese per i sussidi federali previsti nel presente decreto sono a carico del Fondo viticolo, costituito in virtù dell'articolo 46, capoverso 3, della legge federale del 3 ottobre 1951¹⁾ concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (legge sull'agricoltura).

1) RU 1953, 1133; 1954, 456.

Art. 6

I sussidi federali che fossero riscossi indebitamente devono essere restituiti; è riservata l'applicazione delle disposizioni penali.

Art. 7

La procedura di ricorso contro le deliberazioni prese in applicazione del presente decreto è regolata secondo gli articoli dal 107 al 110 della legge sull'agricoltura.

Art. 8

¹ Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto è punito con la multa fino a 300 franchi, salvo il secondo capoverso.

² Chiunque, in una domanda di sussidio, dà intenzionalmente indicazioni inesatte o ingannevoli, è punito con l'arresto o con la multa fino a 1000 franchi, eccetto che il fatto non costituisca un reato più grave. Se il colpevole ha agito per negligenza, è punito con una multa di 300 franchi al massimo.

³ Sono, nel rimanente, applicabili gli articoli dal 113 al 116 della legge sull'agricoltura.

Art. 9

Gli articoli 3, 4, 102, capoverso 3, 103 e 104 della legge sull'agricoltura sono applicabili per analogia.

V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10

¹ Durante la validità del presente decreto, è sospesa l'applicazione dell'articolo 45 della legge sull'agricoltura.

² Il decreto del Consiglio federale del 17 dicembre 1954¹⁾ concernente la ricostituzione di vigneti nella Valle Mesolcina rimane in vigore fino al 31 dicembre 1959, in quanto le sue disposizioni siano più vantaggiose per i viticoltori.

Art. 11

¹ Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

² Esso stabilisce la data in cui il presente decreto entra in vigore.

³ Il presente decreto ha effetto fino al 31 dicembre 1967.

⁴ Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto, per quanto l'esecuzione di esso non spetti ai Cantoni. Le disposizioni d'esecuzione stabilite dai Cantoni sono sottoposte all'approvazione del Consiglio federale.

1) RU 1954, 1343.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 giugno 1958.

Il Presidente: **Fritz Stähli.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 giugno 1958.

Il Presidente: **R. Bratschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 6 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 26 giugno 1958.

Termine d'opposizione: 24 settembre 1958.

Termine d'opposizione: 24 settembre 1958.

DECRETO FEDERALE

concernente

la società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi

(Del 20 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 dicembre 1957,

decreta:

Art. 1

La validità del decreto federale del 17 dicembre 1952¹⁾ concernente la società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi è prorogata fino al 31 dicembre 1963.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1959.

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 giugno 1958.

Il Presidente: Fritz Stähli.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 giugno 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

¹⁾ RU 1953, 1307.

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *26 giugno 1958.*

Termine d'opposizione: *24 settembre 1958.*

DECRETO FEDERALE

concernente

l'iniziativa popolare per l'introduzione della settimana di 44 ore

(Riduzione delle ore lavorative)

(Del 12 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'iniziativa popolare del 14 settembre 1955 per l'introduzione della settimana di 44 ore (riduzione delle ore lavorative);

visto il rapporto del Consiglio federale del 13 dicembre 1957¹);

visto l'articolo 121, capoverso 6, della Costituzione federale, come anche gli articoli 8 e seguenti della legge federale del 27 gennaio 1892/5 ottobre 1950 concernente il modo di procedere per le domande di iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale,

decreta:

Art. 1

L'iniziativa popolare del 14 settembre 1955 per l'introduzione della settimana di 44 ore (riduzione delle ore lavorative) sarà sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

L'iniziativa è del tenore seguente:

I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto chiedono, a mezzo dell'iniziativa popolare, che *l'articolo 34, capoverso 1, della Costituzione federale sia completato come segue:*

La Confederazione è in diritto di statuire disposizioni uniformi su l'impiego dei fanciulli nelle fabbriche e sulla durata del lavoro di persone adulte nelle medesime. Essa ha parimente il diritto di emanare dispositivi per la protezione degli operai contro l'esercizio di industrie malsane e pericolose. *La durata normale del lavoro non può essere superiore a 44 ore per settimana*²).

1) FF 1957, 1247.

2) Nuova disposizione.

Disposizione transitoria:

La nuova prescrizione entra in vigore un anno dopo la sua accettazione da parte del popolo e dei Cantoni. A contare da tale data, l'articolo 40, primo capoverso, della legge sulle fabbriche sarà considerato come modificato in conformità.

Art. 2

Si propone al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Art. 3

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 giugno 1958

Il Presidente: **R. Bratschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 12 giugno 1958

Il Presidente: **Fritz Stähli.**

Il Segretario: **F. Weber.**

DECRETO FEDERALE

concernente

P'istituzione del diritto elettorale e di voto della donna in materia federale

(Del 13 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 121 e seguenti della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 1957¹⁾,

decreta :

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 74

Nelle elezioni e votazioni federali, gli Svizzeri e le Svizzere hanno identici diritti e doveri.

Ha il diritto di voto, in tali elezioni e votazioni, ogni Svizzero o Svizzera che abbia compiuto il ventesimo anno d'età, nè sia privato, secondo il diritto federale o le leggi del Cantone nel quale è domiciliato, dei diritti civili.

La Confederazione ha la facoltà di emanare disposizioni legislative uniformi sul diritto di partecipare alle elezioni e votazioni in materia federale.

Nelle cose cantonali o comunali, è applicabile il diritto in vigore nel luogo di domicilio. In tali materie, i Cantoni sono liberi di istituire il diritto elettorale e di voto della donna.

1) FF 1957, 225.

II

Il presente decreto sarà sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 giugno 1958.

Il Presidente: **Fritz Stähli.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 giugno 1958.

Il Presidente: **R. Bratschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

DECRETO FEDERALE

che approva

**la gestione del Consiglio federale, del Tribunale federale e del
Tribunale federale delle assicurazioni nel 1957**

(Del 19 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto i rapporti del Consiglio federale del 1° aprile 1958, del Tribunale federale del 20 febbraio 1958 e del Tribunale federale delle assicurazioni del 31 dicembre 1957,

decreta:

Articolo unico

¹ La gestione del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni nel 1957 è approvata con riserva del capoverso seguente.

² La deliberazione sul rapporto di gestione del Ministero pubblico della Confederazione è differita.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 10 giugno 1958.

Il Presidente: **R. Bratschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 giugno 1958.

Il Presidente: **Fritz Stähli.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 19 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,
Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

che approva

il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compensazione per l'anno 1957

(Dell'11 giugno 1958)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compensazione per l'anno 1957;

visto il rapporto del Consiglio federale del 22 aprile 1958,

decreta:

Articolo unico

Sono approvati il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compensazione per l'anno 1957.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 giugno 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 11 giugno 1958.

Il Presidente: Fritz Stähli,

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 11 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

che approva

**i conti e il rapporto di gestione delle Ferrovie federali svizzere
per l'anno 1957**

(Del 16 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il rapporto di gestione e i conti delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1957;

visto il rapporto e le proposte del Consiglio d'amministrazione del 23 aprile 1958, presentati al Consiglio federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 maggio 1958,

decreta:

Art. 1

Sono approvati i conti del 1957 e il bilancio al 31 dicembre 1957 delle Ferrovie federali svizzere.

Art. 2

La gestione delle Ferrovie federali svizzere nel 1957 è approvata.

Art. 3

L'eccedenza attiva di fr. 1 236 287.38 è riportata a conto nuovo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 2 giugno 1958.

Il Presidente: **Fritz Stähli**.

Il Segretario: **F. Weber**.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 giugno 1958.

Il Presidente: **R. Bratschi**.

Il Segretario: **Ch. Oser**.

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.
Berna, 16 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

che approva

il conto di Stato della Confederazione Svizzera per l'anno 1957

(Dell'11 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 aprile 1958,

decreta:

Articolo unico

È approvato il conto di Stato della Confederazione Svizzera per l'esercizio del 1957, che si chiude con un avanzo netto di fr. 181 781 165.58 e con un'eccedenza passiva di fr. 6 975 481 961.78.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 giugno 1958.

Il Presidente: **Fritz Stähli**,

Il Segretario: **F. Weber**.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 11 giugno 1958.

Il Presidente: **R. Bratschi**,

Il Segretario: **Ch. Oser**.

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 11 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

concernente

l'assegnazione di crediti suppletivi per l'anno 1958 (I serie) e di crediti per lavori di costruzione

(Dell'11 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 1958,

decreta:

Art. 1

Sono assegnati al Consiglio federale, conformemente alla sua proposta, i crediti suppletivi, domandati come prima serie per l'esercizio del 1958, i quali ascendono a fr. 139 810 625 per il bilancio finanziario di previsione e a fr. 760 000 per il bilancio di previsione dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Art. 2

Sono assegnati al Consiglio federale i seguenti crediti d'opera:

- a. fr. 3 564 200, per progetti di costruzione dei Dipartimenti;
- b. fr. 3 670 000, per progetti di costruzione dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 giugno 1958.

Il Presidente: **Fritz Stähli.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 11 giugno 1958.

Il Presidente: **R. Bratschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 11 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

concernente

**il preventivo d'esercizio della Regia degli alcool per il periodo
dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959**

(Del 17 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 marzo 1958,

decreta:

Articolo unico

È approvato il preventivo d'esercizio della Regia degli alcool, presentato dal Consiglio federale per il periodo dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, che prevede un'entrata di 54 220 000 franchi e un'uscita di 28 574 000 franchi.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 3 giugno 1958.

Il Presidente: **R. Bratschi**,

Il Segretario: **Ch. Oser**.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 giugno 1958.

Il Presidente: **Fritz Stähli**,

Il Segretario: **F. Weber**.

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 17 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

concernente

l'ampliamento degli istituti di chimica della Scuola politecnica federale

(Del 3 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 gennaio 1958,

decreta:

Art. 1

¹ È stanziato un credito d'opera di 12 500 000 franchi per:

- a. costruire e attrezzare un nuovo istituto di chimica fisica;
- b. ampliare, rinnovare e attrezzare le aule (laboratori, auditori e sale della collezione) del vecchio edificio di chimica;
- c. costruire due appartamenti destinati agli amministratori, nel vecchio edificio di chimica;
- d. costruire, sotto i cortili interni dell'edificio di chimica, dei magazzini per apparecchi e prodotti chimici, un locale per la conservazione dei solventi infiammabili ed esplosivi, come pure cucine e lavatoi per il personale ausiliario.

² La donazione di 2 050 000 franchi, fatta da aziende dell'industria chimica per la costruzione di un nuovo istituto di chimica fisica, è destinata alla copertura delle spese di costruzione.

Art. 2

I crediti d'opera, di 940 000 franchi in tutto, stanziati precedentemente per lavori resi superflui da quelli qui sopra descritti, sono annullati.

Art. 3

Ai progetti di costruzione presentati possono ancora essere apportate, nei limiti del credito assegnato, le modificazioni che risultassero necessarie.

Art. 4

¹ Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 marzo 1958.

Il Presidente: **R. Bratschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 3 giugno 1958.

Il Presidente: **Fritz Stähli,**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 3 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

concernente

la partecipazione della Confederazione all'aumento del capitale sociale della Swissair, società anonima svizzera per la navigazione aerea a Zurigo

(Dell'11 giugno 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 103 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 aprile 1958,

decreta:

Art. 1

La partecipazione della Confederazione al capitale sociale della Swissair è portata, in concomitanza con l'aumento del 50 per cento di tale capitale sociale, da 8 670 a 13 005 azioni nominative di un valore nominale di 350 franchi. A tale scopo è assegnato un credito di 1 517 250 franchi.

Art. 2

Il Consiglio federale è autorizzato a comperare, al valore nominale e per conto della Confederazione, le azioni che non fossero state acquistate da altri enti o istituti di diritto pubblico.

Art. 3

Al Consiglio federale è inoltre data facoltà, nel caso in cui occorressero nuovi aumenti del capitale della Swissair, di valersi, proporzionatamente al suo portafoglio attuale, del suo diritto di sottoscrizione, come pure di quello che non fosse usato da altri enti o istituti di diritto pubblico.

Art. 4

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 3 giugno 1958.

Il Presidente: **Fritz Stähli.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 11 giugno 1958.

Il Presidente: **R. Bratschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 11 giugno 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

**Decreto federale concernente le prestazioni della Confederazione in caso di invalidità,
vecchiaia e morte dei professori della Scuola politecnica federale (Del 13 giugno 1958)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1958
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	25
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	26.06.1958
Date	
Data	
Seite	531-558
Page	
Pagina	
Ref. No	10 153 669

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.